



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e
Ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Lombardia

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.

All'Assessore all'Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e Semplificazione della Regione
Lombardia

Alle Organizzazioni Sindacali regionali del
comparto scuola e dirigenza scolastica

Al sito istituzionale

Oggetto: classificazione della Regione Lombardia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole

In base alla Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della classificazione complessiva di rischio "alto".

Pertanto è sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado funzionanti nella regione; sono inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. A tal proposito la nota ministeriale n.662 del 12 marzo 2021 della *Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico* ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa.

Pertanto, si ritiene utile ricordare le principali disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in zona rossa con il suddetto provvedimento governativo.

In particolare, oltre all'art. 43 comma 1, che dispone che "le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, si richiamano:

- l'art. 40, comma 2 il quale prevede che "sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita."
- L'art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dall'art. 13, comma 3.
- L'art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, privilegiando per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento le attività che non comportano uscite esterne.
- L'art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a distanza.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- L'art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell'emergenza, prevedendo che il personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. in indirizzo per assicurare che, nonostante l'estrema ristrettezza dei tempi di preavviso, sia garantita agli studenti e alle famiglie la comunicazione, il più possibile immediata attraverso i canali istituzionali, *in primis* il sito web dell'istituzione scolastica, delle misure organizzative assunte e che verranno man mano definite nei prossimi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*